



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 63 del 22 Novembre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crld.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 7 novembre 2022, ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

GARA: A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING APRICENA del 16/10/2022 - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

In ordine a reclamo della A.S.D. VIRTUS MOLFETTA, avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata alla stessa l'ammenda di € 500,00.

FATTO

Con atto del 24/10/2022, ritualmente e tempestivamente depositato, la **A.S.D. VIRTUS MOLFETTA** proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, adottata con delibera pubblicata sul C. U. n. 46 del 20/10/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale - con riferimento alla gara disputata il 16/10/2022 A.S.D. VIRTUS MOLFETTA – A.S.D. SPORTING APRICENA, le veniva inflitta l'ammenda di € 500,00 perchè *“A fine gara, si verificava una rissa tra i componenti delle due società, sedata solo per l'intervento delle forze dell'ordine presenti all'interno dell'impianto. Propri sostenitori (circa un centinaio) si accalcavano nei pressi della recinzione del terreno di giuoco e cercavano di scavalcarla e sfondarla, nel tentativo di entrare all'interno del campo. Il Direttore di gara veniva scortato dai carabinieri fino all'ingresso del proprio spogliatoio: quest'ultimo, uscito dall'impianto sportivo, notava alcuni tifosi che lo attendevano ed alcuni cercavano di inseguirlo, pertanto i Carabinieri sono stati costretti a scortarlo per diversi chilometri”*.

Con l'atto di impugnazione, la reclamante si doleva del provvedimento disciplinare inflittole, poichè riteneva *“la sanzione in parte erronea e manifestamente sperequata”* e motivava fornendo una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quanto riportato nel referto di gara.

In particolare la reclamante sosteneva che, al termine della gara, vi fosse stato un “rumoreggiare” dei propri tifosi a seguito dei festeggiamenti per la vittoria dei giocatori della squadra ospite i quali, con atteggiamento antisportivo, rispondevano al malumore dei suddetti tifosi con gesti e parolacce. Da ciò scaturiva la reazione di alcuni giocatori che, prontamente, venivano espulsi dall'arbitro.

Dopo detti accadimenti tutti raggiungevano gli spogliatoi senza l'intervento della forza pubblica, pur se presente nello stadio. Dopo le operazioni di fine gara anche l'osservatore arbitrale raggiungeva gli spogliatoi, rimanendo a parlare con l'arbitro che, dopo un pò, andava via. Sostiene la reclamante che, alla chiusura dei cancelli, erano presenti esclusivamente due Carabinieri, il Presidente della Virtus Molfetta ed il custode. Si legge ancora nell'atto di impugnazione che, dopo aver chiuso i cancelli, ciascun soggetto presente andava via con la propria autovettura e che la macchina dei Carabinieri veniva seguita da quella del presidente della ASD Virtus Molfetta e da quella dell'Ufficiale di Gara. Mentre i Carabinieri si fermavano dopo soli 500 metri, presso la propria caserma, gli altri proseguivano la marcia per raggiungere le proprie destinazioni.

Concludeva quindi chiedendo, in accoglimento del reclamo, la riduzione dell'ammenda di € 500,00.

DIRITTO

Esaminati tutti gli atti, ritiene la Corte di dover senz'altro rigettare il reclamo.

Il referto di gara ed il supplemento di rapporto riportano che, a fine gara, si verificava una rissa tra i componenti delle due squadre, sedata solo grazie all'intervento di due carabinieri e che un nutrito gruppo di tifosi della società Virtus Molfetta si accalcava nei pressi della recinzione - cercando di scavalcarla e sfondarla, per entrare nel recinto di gioco. A seguito di questa situazione, l'Arbitro veniva scortato dai Carabinieri nello spogliatoio. Uscito dall'impianto, l'arbitro trovava alcuni tifosi ad aspettarlo e qualcuno di loro provava anche ad inseguirlo, circostanza questa che obbligava i Carabinieri a scortarlo per diversi chilometri.

Orbene, la diversa e minimizzante ricostruzione dei fatti suggerita dalla società reclamante, è sfornita di qualsiasi riscontro probatorio oggettivo che possa inficiare il dictum arbitrale, munito sul punto - in assenza di altri elementi confliggenti - di fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole giurisprudenza sportiva: *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

La sanzione inflitta, inoltre, non può ritenersi sperequata, atteso che la reclamante si è resa responsabile di più fatti deplorabili venendo sanzionata, quindi, non solo per i fatti commessi dai propri sostenitori ma anche perché tesserati della stessa partecipavano alla rissa verificatasi a fine gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo;
per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. AVETRANA CALCIO – A.S.D. UGENTO del 23/10/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. UGENTO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 28/11/2022, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI – A.S.D. NOVOLI del 06/11/2022.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 28/11/2022, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/11/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci